

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1390 DEL 26/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ROBERTA ODORETTI – ASSENSO E FISSAZIONE DELLA DATA DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ALLA REGIONE DEL VENETO IN QUALITÀ COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1433/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin.

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con comunicazione pervenuta al n. 60938 del protocollo dell'Azienda il giorno 2 luglio 2024 la Direzione "Organizzazione e personale" della Regione del Veneto ha informato dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità volontaria della dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S., dott.ssa Roberta ODORETTI, in qualità di collaboratore amministrativo professionale all'esito di apposito avviso di mobilità volontaria, con proposta di fissazione della data di decorrenza del trasferimento al giorno 1 agosto 2024;
- con dichiarazione pervenuta al n. 61351 del protocollo dell'Azienda il giorno 3 luglio 2024, la dipendente ha comunicato la propria volontà di accettare il trasferimento alla Regione del Veneto, chiedendo il rilascio del "nulla osta" dell'Azienda;
- è stato acquisito all'istruttoria del procedimento il parere favorevole espresso al riguardo dal Direttore dell'unità operativa complessa della sede di lavoro della dipendente presso questa Azienda U.L.S.S., che ha proposto di rinviare la decorrenza del trasferimento al giorno 1 settembre 2024 anche per dar modo di consentire un congruo passaggio di consegne da parte della dipendente;
- con nota n. 66663 di protocollo del 19 luglio 2024 l'Azienda ha comunicato il parere favorevole alla mobilità in uscita dell'interessata indicando la decorrenza del trasferimento all'1 settembre 2024.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente il passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento; per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale è sempre richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
- trattandosi di trasferimento diretto verso Ente di altro comparto, non trova applicazione l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022.
- trattandosi di trasferimento disposto su indicazioni dell'Ente di destinazione e su espressa richiesta del dipendente interessato, questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), la cui legittimità è confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016;
- dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di trasferimento con conseguente subentro di altra amministrazione negli obblighi del rapporto di lavoro.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) così come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse

umane” in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso (nulla osta) al trasferimento in mobilità volontaria alla Regione del Veneto della dipendente Roberta ODORETTI con decorrenza dall’1 settembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni indicate nelle premesse, l’assenso previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al trasferimento in mobilità volontaria della dipendente a tempo indeterminato Roberta ODORETTI - in qualità collaboratore amministrativo professionale – alla Regione del Veneto, con decorrenza fissata il giorno 1 settembre 2024;
2. di precisare che, per le motivazioni sopra richiamate, questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti alla dipendente all’atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012);
3. di delegare l’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” all’esecuzione del presente provvedimento;
4. di precisare che dall’adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.